

35036-25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 1203

UDIENZA PUBBLICA
DEL
08/07/2025

R.G.N. 10678/2025

Composta da

Aldo Aceto	Presidente
Vittorio Pazienza	
Antonella Di Stasi	Relatore
Giovanni Giorgianni	
Valeria Bove	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto,
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO DEL DIZIARIO
Luana Maria

avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria
di inammissibilità del ricorso;
lette per la parte civile le conclusioni scritte dell'avv. [REDACTED] che ha
concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso con
condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [REDACTED] che ha
concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/11/2024, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 15.5.2024 dal Tribunale di Aosta, con la quale [REDACTED] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 609-bis e 582 cod.pen. e, concesse le attenuanti di cui agli artt. 609-bis, comma 3 e 62-bis, cod.pen., condannato alla pena ^danni 1 e mesi 1 di reclusione, condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 78 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile.

Espone che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 78 cod.proc.pen., l'atto di costituzione di parte civile deve essere redatto con modalità simili a quelle previste dall'art. 163 del codice di procedura civile, mentre nella specie l'atto di costituzione di parte civile non conteneva i requisiti stabiliti dall'art. 78 cod.proc.pen., poiché nello stesso erano riportati esclusivamente il capo di imputazione e la richiesta risarcitoria.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 609-bis cod.pen.

Argomenta che l'imputato, con apposito motivo di appello, aveva dedotto la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato (la persona offesa non aveva opposto un rifiuto al rapporto sessuale ma gli aveva solo detto di aver pazienza e di aspettare perché era occupata in cucina) e che, sul punto, la Corte di appello non aveva offerto alcun tipo di motivazione.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della scriminate di cui agli artt. 50 e 59 cod. pen. in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 582 cod.pen.

Argomenta che l'imputato, con apposito motivo di appello, aveva dedotto la sussistenza delle scriminanti di cui agli artt. 50 e 59 cod.pen, trattandosi di azione posta in essere "ioci causa" (l'imputato aveva morsicato la compagna sui glutei per scherzo); sul punto la Corte di appello non aveva offerto alcun tipo di motivazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2. L'art. 78 cod. proc. pen., relativo, come da rubrica, alle formalità della costituzione di parte civile, ove, al comma primo, lett. d), è stato modificato a seguito della Riforma Cartabia, che ha previsto che, tra i requisiti formali della dichiarazione di costituzione, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda debba essere specificamente svolta «agli effetti civili» (art. 5 del d.lgs. n. 150 del 2022).

Le Sezioni Unite (Sez.U n. 38481 del 25/05/2023, Rv.285036 – 01) hanno chiarito che la modifica di tale norma non può restare indifferente ai fini della spiegazione del significato del nuovo comma 1-bis dell'art. 573 (nel comma 1-bis di nuovo conio, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022, si prevede che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile») al quale offre un necessario completamento.

Con la nuova disciplina, la *causa petendi* dovrà, trovare una precisa determinazione, secondo le forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile, non essendo più sufficiente "fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato" ma dovendosi "richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa" (sul punto, le Sezioni Unite hanno richiamato una risalente e poi superata decisione della stessa Corte, Sez. 2, n. 8723 del 07 maggio 1996, Schiavo, Rv. 205872-01, che aveva affermato che la dichiarazione di costituzione della parte civile, recante la mera indicazione del numero di procedimento penale, del titolo del reato e la generica enunciazione dell'intenzione di "ottenere il risarcimento integrale di ogni danno subito", non integra il requisito previsto, a pena di inammissibilità, dalla lett. d) dell'art. 78 cod. proc. pen.; prescrivendo l'"esposizione delle ragioni che giustificano la domanda", infatti, il nuovo codice di rito, profondamente innovando rispetto al precedente sistema, richiede che l'atto "de quo" contenga una precisa determinazione non solo del "petitum" ma anche della "causa petendi", similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non è sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì è necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano

scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa).

In altre parole, dunque, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con «l'esposizione in modo chiaro e specifico» delle stesse (alla stregua del testo attualmente risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 12, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, decorrenti dal 28 febbraio 2023 ed applicabili ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 29 dicembre 2022 per effetto dell'art. 35, comma 1, di detto decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le quali si è inserito appunto l'inciso «in modo chiaro e specifico»).

Questa Corte aveva già affermato, in precedenza, che, in tema di costituzione di parte civile, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda concerne unicamente la causa petendi, vale a dire il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli per la parte offesa ed il reato, mentre il *petitum* è di per sé insito nella costituzione stessa (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490 - 01; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, Boscolo, Rv. 256500; Sez. 2, n. 43405 del 23/10/2003, Anselmo, Rv. 227654). Si era chiarito, inoltre, che ove l'atto di costituzione contenga la domanda di risarcimento dei soli danni patrimoniali, è legittima la condanna anche per i danni non patrimoniali, in quanto l'art. 78 cod. proc. pen. non prevede che la dichiarazione di costituzione di parte civile debba contenere l'indicazione del *petitum* (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 20).

Si è anche affermato che tale indiscusso orientamento ha trovato applicazione anche con riguardo alla modifica dell'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, per effetto dell'art. 5, co. 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (Sez 3 n. 21854/2025, non mass.; Sez. 5, n. 25036 del 16/04/2024, Persia, non massimata su! punto; Sez. 2, n. 31777 del 28/04/2023, Casu, non massimata), modifica che consiste in una mera specificazione del contenuto della costituzione di parte civile (la pretesa civilistica per cui si agisce), ma non contiene ulteriori significative precisazioni in relazione alla *causa petendi* o al *petitum*.

3. Ciò premesso, nella vicenda qui al vaglio la Corte di appello, in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni summenzionate, ha chiarito che l'atto di costituzione di parte civile conteneva un'esposizione chiara e specifica delle ragioni della domanda, del danno subito ed anche delle richieste risarcitorie (cfr. pp 3 e 4 della sentenza impugnata, ove, nel rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'imputato, si rimarca che l'atto di costituzione della parte civile contiene adeguata esposizione delle ragioni della domanda, e, cioè, degli

elementi di fatto e di diritto della pretesa, mediante esposizione dei fatti oggetto dell'imputazione con specifico riferimento alle gravità degli stessi in relazione alle modalità- definite calide- ed alla durata degli stessi, nonché al comportamento dell'imputato successivo al reato), nonché del pregiudizio subito e, cioè, il danno non patrimoniale determinato dai fatti esposti nei confronti della persona offesa dal reato.

La motivazione è adeguata, priva di vizi logici e corretta in diritto, con conseguente infondatezza della doglianza proposta.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità richiamando e condividendo la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, aderenti alle risultanze istruttorie; ha, quindi, evidenziato come la condotta dell'imputato fosse stata violenta, perché posta in essere con l'espresso rifiuto della persona offesa di avere in quel momento rapporti sessuali con lui (cfr. pag 5 della sentenza impugnata) ed anche con atti di costringimento fisico che procuravano alla vittima lesioni in varie parti del corpo.

Risulta evidente che una siffatta condotta integri il contestato reato di violenza sessuale, restando irrilevante che la vittima avrebbe, comunque, consentito ad avere ^{un} rapporto sessuale in un momento successivo.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, in tema di violenza sessuale, la sussistenza del consenso all'atto, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell'atto stesso (Sez 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv.282834 - 01).

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto, anche se avvenuta "ioci causa" o con finalità di irrisione della vittima si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen; esso va qualificato come violenza sessuale attese le caratteristiche intrinseche dell'azione rappresentata proprio dalla intrusione violenza nella sfera sessuale di un soggetto (Sez.3, n.20927 del 04/03/2009, Rv.244075; Sez.3,n.1709 del 01/07/2014, dep.15/01/2015, Rv.261779).

Questa Corte ha più volte affermato che il reato di violenza sessuale non necessita, in alcun modo, ai fini della configurabilità, dell'esistenza di uno specifico requisito soggettivo, consistente nel soddisfacimento sessuale dell'agente. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie prevista dall'art. 609-bis cod.pen. è, infatti, la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali, una libertà assoluta ed incondizionata, che non incontra limiti nelle intenzioni che il soggetto agente possa essersi prefisso.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, dunque, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, mentre l'eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dell'agente non esclude la connotazione sessuale dell'azione (Sez.3, n.20459 del 24/01/2019, Rv.275965 - 01; Sez.3, n. 3648 del 03/10/2017, dep.25/01/2018, Rv. 272449 - 01; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep.21/05/2015, Rv.263738 - 01).

In definitiva, va ribadito che l'atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Rv. 237294).

Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta.

4. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per gli altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.

4. Il ricorrente va condannato, inoltre, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen., in via generica, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetterà, poi, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002 (Sez.U, n.5464 del 26/09/2019, dep.12/02/2020, Rv.277760 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 08/07/2025

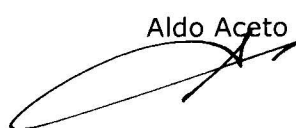
Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi



Il Presidente

Aldo Aceto



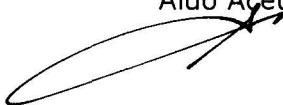
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana M...

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Aldo Aceto



Depositata in Cancelleria

Oggi,

28 OTT. 2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Marian